

allegato alle deliberazioni n. 112 del 5.12.2000

10

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DELLE
ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Modifiche al Regolamento adottato con delibera del Consiglio Comunale
N. 43 del 24.05.2000**

Legenda:

- * Recepimento Ordinanza istruttoria del CO.RE.CO.
- ** Modifiche a seguito entrata in vigore della L.R. n° 13/2000.

Art. 1 – NASTRO ORARIO

Il nastro orario, nell'ambito del quale gli esercizi possono restare aperti, è fissato dalle ore 5.00 alle ore 22.00.

Art. 2 – APERTURA MASSIMA GIORNALIERA

L'apertura massima, all'interno del nastro orario giornaliero, è stabilita in 10 ore, anche non consecutive.

Art. 3 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE OBBLIGATORIA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, stabilita come segue:
 - a) **settore alimentare:** lunedì pomeriggio o mercoledì pomeriggio, a scelta dell'esercente;
 - b) **settore non alimentare:** lunedì mattina ovvero in altra giornata fissata dal Sindaco, sulla base degli esistenti usi di piazza e in forza delle competenze generali di coordinamento degli orari di cui all'art. 50, comma VII°, del D.Lgs. n° 267/2000;
2. La mezza giornata comporta l'apertura massima di 6 ore.
3. L'operatore del settore alimentare, nonché l'operatore che esercitando entrambi i settori merceologici dia la prevalenza al settore alimentare, deve comunicare all'Amministrazione comunale, almeno sette giorni prima di darvi applicazione, la scelta effettuata, che resta valida per 6 mesi e che, se non modificata esplicitamente dall'operatore, si intende tacitamente rinnovata.
4. Nel caso in cui una festività coincida con la mezza giornata di chiusura infrasettimanale obbligatoria, è data facoltà agli esercenti di derogare alla chiusura con riferimento alla giornata della settimana precedente o successiva a quella in cui ricorre la festività.
5. Fatto salvo quanto previsto al IV° comma, è consentita all'esercente la deroga alla chiusura infrasettimanale obbligatoria, qualora nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica **o trattasi del mese di dicembre. ****
6. All'obbligo del turno di chiusura infrasettimanale come stabilito per il settore alimentare ai sensi del I° comma, soggiacciono altresì rosticcerie, pasticcerie, gelaterie artigiane e rivendite di pizze al taglio.

Ar. 4 – CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi.
2. In deroga a quanto disposto al I° comma ed ai sensi del **comma 31, dell'art. 13 della L.R. 13/2000**, la vendita dei fiori può essere effettuata anche nelle ore antimeridiane della domenica e delle festività infrasettimanali, **compresi i giorni 25 e 26 Dicembre. ****
3. Sono escluse, **ai sensi del comma 31 dell'art. 13 della L.R. 13/2000**, dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, le rosticcerie, le pasticcerie, le gelaterie artigiane e le rivendite di pizze al taglio, **fermo restando il rispetto della chiusura infrasettimanale di mezza giornata e dall'obbligo della chiusura nelle giornate del 25 e 26 Dicembre di cui all'art. 25, VIII° comma – ultimo inciso così come modificato dal comma 27 – art. 13 della L.R. n° 13/2000.**
**

4. Nel caso di più festività consecutive il Sindaco ha facoltà di determinare con ordinanza, limitatamente agli esercizi del settore alimentare, l'apertura facoltativa antimeridiana nel giorno domenicale o nei giorni festivi più idonei a garantire il servizio di rifornimento al pubblico.
5. Durante il mese di dicembre è consentita l'apertura domenicale e festiva di tutti gli esercizi commerciali, con esclusione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

Art. 5 - DEROGHE ALL'OBBLIGO DELLA CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

1. E' consentita l'apertura di tutti gli esercizi commerciali per n. 8 domeniche o festività, in occasione di manifestazioni, ricorrenze e fiere locali, fermo **restando l'apertura nelle domeniche o nelle festività di dicembre.** ** L'apertura domenicale o festiva può essere concessa anche per vie o parti limitate del territorio comunale, qualora interessate in via esclusiva dall'evento che giustifica l'apertura in deroga.
2. L'ordinanza sindacale di autorizzazione all'apertura di cui al I° comma, adottata tenuto conto delle esigenze dei consumatori ed acquisito il parere delle organizzazioni di categoria degli operatori commerciali, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, individua le date delle domeniche o festività e le zone del territorio comunale interessate.

Art. 6 - AUTODETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA'

1. L'operatore, nell'ambito del nastro orario giornaliero, nel rispetto dell'apertura massima giornaliera di dieci ore, nonché in osservanza del turno di chiusura corrispondente al settore merceologico esercitato, ha facoltà di scegliere l'orario di apertura e chiusura, che può essere spezzato o attuato senza soluzione di continuità, con il limite rappresentato dall'orario massimo settimanale di ore 56. * E' fatta salva la facoltà degli operatori commerciali di chiudere per fatti aziendali o personali quali l'effettuazione di inventario, ferie, malattia e lutto. Qualora la chiusura ecceda i 30 giorni e non superi i 365, l'operatore deve comunicare all'Amministrazione la durata del periodo di chiusura.
2. L'operatore commerciale è tenuto ad indicare al pubblico, mediante cartelli o altri supporti informativi, esposti in maniera ben visibile, anche con locale chiuso e dall'esterno, l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale; è tenuto, altresì, ad indicare al pubblico eventuali chiusure facoltative.
3. L'orario di apertura e chiusura deve essere comunicato all'Amministrazione Comunale e diventa esecutivo dopo 7 giorni dall'avvenuta comunicazione, qualora l'Amministrazione Comunale entro tale termine, non comunichi all'operatore motivate obiezioni.

Art. 7 - ORARI DELLE ATTIVITA' MISTE

Qualora due o più attività commerciali (es. pubblico esercizio, attività artigianale agroalimentare con vendita prodotti) sono esercitate nei medesimi locali e siano soggette ad orari diversi, si parla di attività miste. Le attività miste osservano l'orario dell'attività prevalente, **che viene accertato, in particolare, sulla base della superficie di vendita e dal volume d'affari.** ** L'attività prevalente dovrà essere comunicata dall'esercente al Comune e da questi accertata a mezzo del Comando di Polizia Municipale.
E' vietato un orario differenziato.

Art.8 - ORARIO NOTTURNO PER DETENTORI DI TABELLA SPECIALE

1. Gli esercizi al dettaglio di vicinato, autorizzati dal Comune con la tabella speciale di cui all'art. 3, comma III° della L.R. 8/99 (vendita in orario notturno), possono svolgere l'attività di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, a condizione che l'attività non subisca alcuna interruzione.
2. Gli esercizi di cui al I° comma, qualora non si avvalgano della facoltà di vendita durante l'intero arco delle 24 ore, devono rispettare l'orario di apertura continuativo dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Art. 9 - SFERA DI APPLICAZIONE

Gli esercizi di vendita al dettaglio, le cooperative, gli Enti che svolgono un'attività di vendita al pubblico, gli spacci interni, le cooperative per soli soci e le imprese artigiane o **industriali** (**) operanti nel settore agro - alimentare con attività di vendita al pubblico riferita ai prodotti di propria produzione, devono rispettare gli orari di vendita, nonché le altre norme determinate dal presente Regolamento.

Art. 10 - APERTURA DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI

L'operatore che esponga esclusivamente a fini pubblicitari o dimostrativi i prodotti oggetto della propria attività di vendita, nei locali in cui è ubicato l'esercizio commerciale, è soggetto all'obbligo delle giornate di chiusura contemplate dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma II°, della L.R. n° 8/99.

Art. 11 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le rivendite di generi di monopolio;
- b) gli esercizi commerciali interni agli esercizi ricettivi di cui alla L.R. 17/97;
- c) gli esercizi commerciali situati nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni delle autocorriere;
- d) le rivendite dei giornali;
- d-bis) gli esercizi commerciali che vendono prevalentemente mobili ed articoli di arredamento; ****
- d-ter) gli esercizi commerciali che rivendano prevalentemente libri; ****
- e) gli impianti di distribuzione di carburanti;
- f) le imprese artigiane o **industriali** (**), non rientranti nell'art. 9, quando esercitano l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione nei locali dell'azienda o in altri ad essi contigui;
- g) le concessionarie e le rivendite autorizzate di autocarri, autovetture e motocicli in occasione di campagne dimostrative e promosse direttamente dalle case produttrici. *

Art. 12 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dall'art. 37 L.R. 8/99 e dalle leggi vigenti.
2. Le violazioni al presente regime degli orari determinano, oltre alla comminazione della

sanzione amministrativa, anche la chiusura immediata dell'esercizio, con il conseguente ripristino del dettato normativo sugli orari. Rimangono escluse le sanzioni previste al precedente comma II°, lettere a) e b).

3. In caso di recidiva, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa prevista, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita al pubblico per un periodo compreso tra 5 (cinque) e 20 (venti) giorni. Si ha recidiva quando la stessa violazione venga commessa per due volte nel corso dell'anno solare, anche nel caso di avvenuto pagamento della sanzione.